

Arc. Char. *l. sing. de test.* D. 22.5.21.1. ⁶² Ulp. 6 *de off. proc.* D. 40.2.11 e 13; Ulp. 2 *ad l. Ael. Sent.* D. 40.2.12; Mod. 1 *pand.* D. 40.9.21. ⁶³ CI. 3.31.1 cit. ⁶⁴ D. 34.9.12 cit. ⁶⁵ Cfr. MOMMSEN, *o. c.*, 2.1, 748 ss. ⁶⁶ Soltanto un'adeguata organizzazione burocratico-amministrativa, equiparabile alla cancelleria imperiale, avrebbe consentito di far fronte alle diverse esigenze funzionali: dalla separazione fra le attività amministrative, normative, giurisdizionali, e, in misura affievolita, politiche alla distinzione, all'interno delle attività giurisdizionali, tra quelle penali e quelle civili; dal controllo sulle province alla gestione dell'*aerarium populi Romani*, alla emanazione di *senatusconsulta* aventi efficacia normativa; e, con specifico riguardo all'appello civile, dallo svolgimento delle attività istruttorie da parte di apposite commissioni (probabilmente ripartite per materie e fornite talora anche di poteri decisori) all'espletamento delle attività ausiliarie (identificabili, ad es., con la predisposizione di resoconti o repertori dei dispositivi delle sentenze, la cui consultazione doveva rendersi necessaria per l'attività di 'massimazione' dei giuristi). ⁶⁷ ARCARIA, *Il 'regolamento interno' senatorio tra 'Altertumer' e dommatica mommseniana*, Rc. a Ormanni, *Il 'regolamento interno' del senato romano nel pensiero degli storici moderni sino a Theodor Mommsen. Contributo ad una storia della storiografia del diritto pubblico romano*, in *Index* 20 (1992) 505 ss.

TAGLIACARTE

1. Hans Georg Gundel, autore della voce *Zodiakos* in *PW.* 2.10 A (1972, p. 462), ha ripreso l'argomento, con bibliografia aggiornata e con ricca documentazione fotografica, ma in stesura semplificata e quindi accessibile al pubblico dei non specialisti, allestendo un elegante volume dal titolo di «*Zodiakos*», *Tierkreisbilder in Altertum, Kosmische Bezüge und Jedenseitsvorstellung im antiken Alltagsleben* (Mainz, von Zabern, 1992, p. 358). Lettura molto gradevole, oltre che (per me e per i pari miei) molto istruttiva, che mi induce a caldeggiare vivamente una traduzione italiana dell'opera. La quale opera (è un'idea) potrebbe forse risultare non del tutto inutile anche ai giovani giusromanisti a caccia di preda, in questi nostri tempi nei quali va fatalmente esaurendosi il filone dei giuristi romani e delle loro personali ispirazioni socio-politiche ed etico-epistemologiche. Fruttuosa sarebbe, ad esempio, una ricerca volta a stabilire sotto quale costellazione i vari giuristi nacquero ed a quali supreme congiunzioni di astri va attribuito il loro atteggiamento generale, oppure questo o quel dissidio tra loro, o anche il sapore di certe coincidenze tra le loro dottrine. D'altra parte, anche fuori del campo della giurisprudenza le possibilità di nuove ed originali ricerche non scarseggiano. Si pensi, una per tutte, alla codificazione decemvirale. Sul tema si è scritto moltissimo, eppure manca a tutt'oggi (se non erro) un serio esame del problema relativo al collegamento delle *XII tabulae* con i dodici segni zodiacali. Perché non tentare l'impresa? Siccome da cosa nasce

cosa, potrebbe darsi che, una volta intrapresa l'indagine, entrassero in gioco anche i dodici mesi dell'anno numano, le dodici ore del giorno e magari i dodici *di consentes*. (Utile sarebbe, in quest'ultimo caso, un nuovo tentativo di interpretazione dell'importante epigrafe riportata da *CIL*. 6.29848 g). [A. G.].

2. Sintesi molto chiara e precisa quella pubblicata da Egert Pöhlmann, *Einführung in die Ueberlieferungsgeschichte und in die Textkritik der antiken Literatur*, 1: *Altertum* (Darmstadt, Wissensch. Buchgesellschaft, 1994, p. XVI-166). Vorremmo aggiungere, a sua lode, che l'opera è scritta senza nemmeno una parola di troppo. Ma non ci sentiamo di ritenere « di troppo » un qualche sia pur minimo accenno, che invece manca, ai problemi di critica testuale e di trasmissione documentale sollevati dagli scritti giuridici, per esempio dalle *Institutiones* di Gaio, e discussi da acutissimi giusromanisti, per esempio da Franz Wieacker. « *Graecum est, non legitur* »? Ecco le parole che ci verrebbe fatto di dire, se fortunamente non avessimo sotto gli occhi un'altrettanto chiara e precisa sintesi, nella quale si assegna invece (né si sarebbe potuto fare altrimenti) il posto che gli compete, cioè un posto di molto rilievo, al cd. diritto pubblico (« Staat und Verwaltung ») ed al cd. diritto privato (« Recht ») dell'antichità, specialmente di quella romana. Si tratta, in questo secondo caso, del manuale introduttivo allo studio della papirologia scritto da Hans-Albert Rupprecht (R. H.-A., *Kleine Einführung in die Papyruskunde* [Darmstadt, Wissensch. Buchgesellschaft, 1984] p. XII-272, più 4 riproduzioni). [V. G.].

3. Con esplicito riferimento ad una recente, violentissima (e ancora lontana dalla conclusione) tempesta giudiziaria italiana, Luciano Perelli ha dedicato al grosso pubblico un libro in certo modo consolatorio (« mal comune mezzo gaudio ») su *La corruzione politica nell'antica Roma* (Milano, Rizzoli, 1994, p. 323): libro che completa, con il riferimento alla *libera respublica*, il quadro sconfortante tracciato di recente da R. MacMullen in ordine al principato e all'impero assoluto (*La corruzione e il declino di Roma*, 1991: cfr. *Labeo* 39 [1993] 117 s.). Di che mettersi le mani nei capelli, tanto più che il P. non si limita ad asserire, ma ricorre a citazioni esplicite di brani latini e greci (tutti ottimamente tradotti in accessibile italiano) per metterci di fronte ad un panorama desolante di « tangenti, malversazioni, malcostume, illeciti, raccomandazioni ». Forse il quadro è un po' squilibrato nel senso del pessimismo, sopra tutto a causa del fatto che non mette adeguatamente in luce l'altra faccia della medaglia e induce perciò involontariamente a credere che la principale occupazione dei Romani antichi fosse quella di rubarsi reciprocamente l'orologio (si leggano, tuttavia, le accorte considerazioni svolte nelle pagine introduttive, 5 ss.). Comunque sia, meglio che certe cose poco edificanti i molti lettori che auguro al libro non le ignorino: meglio così, molto meglio. E siccome l'ultimo capitolo (p. 281 ss.) si occupa, con pochi ma ben scelti esempi, della mala pianta delle raccomandazioni, mi torna qui opportuno, ed inoltre gradito, segnalare un altro volume di fresca data, che dell'argomento tratta (questa volta non per il grosso pubblico, ma per quello ristretto degli specialisti) in modo penetrante e raffinatamente specifico, come n. 182 della « Collection de l'École française de Rome »: il volume di Elisabeth Deniaux, *Clientèles et pouvoir à l'époque de Cicéron* (Roma, Éc. Française, 1993, p. X-628).

Anche nelle *commendationes* era attivo, addirittura infaticabile il buon Cicerone, del quale la bravissima autrice ritrova, analizza e classifica tutte le tracce scritte, precisando, nei limiti del possibile, anni, destinatari, raccomandati, motivazioni espresse o inesprese dell'interessamento e concludendo l'insieme con una nutrita lista di schede prosopografiche (p. 385 ss.) alle quali mancano solo (per necessità di cose, me ne rendo conto) le impronte digitali e le fotografie di prospetto e di profilo. [A. G.]

4. In traduzione italiana è stata pubblicata *The Augustan Aristocracy* (1986) di Ronald Syme (*L'aristocrazia augustea* [Milano, Rizzoli, 1993] p. 810). Volessi elogiare l'elogiatissima opera, non farei altro che portar vasi a Samo. Mi limito a segnalare una *felix culpa*, e cioè quella della grande fiducia che il maestro britannico ha conservato sino all'ultimo in Tacito e nella serenità di giudizio dello stesso: serenità che forse, come qualche piccolo e trascurabile autore moderno si è pur sforzato di segnalare, non è attendibile al cento per cento. (Si vedano, ad esempio, le pp. 516 e 665, ove viene giustamente magnificato il giurista Labeone, mentre del povero Capitone, console suffetto del 5 d.C., prima « si dice che tale onore gli fosse stato provocato dal suo servilismo » e ciò perché « non si può impugnare il commento tacitano 'Capitonis obsequium dominantium magis probabatur', poi addirittura sorprendentemente si assevera che fu « il giurista che nascondeva il proprio servilismo dietro la maschera della libertà di parola »). [A. G.]

5. Continuano gli *Estudios sobre el primer título del edicto pretorio* di Rafael Domingo. Al primo volume (segnalato nella Rivista a p. 119 s.), se ne è affiancato, di recente, un secondo (n. 6 dei « Cuadernos Compostelanos de Derecho Romano »), che prende in esame *El edicto de competencia jurisdiccional* (Santiago de Compostela 1993, p. 93). Ripudiato l'assunto leneliano (*EP*³ [1927] 55 s.) di un presunto *edictum De vadimonio Romam faciendo*, il Domingo difende — per la maggiore aderenza ai dati testuali — la più antica ricostruzione del Rudorff (*De iurisdictione Edictum* [1869] 267), col ricondurre i frammenti (dal Lenel attribuiti appunto al supposto § *De vadimonio Romam faciendo*) alla seconda rubrica del I titolo edittale (titolo che il Domingo, col Rudorff, denomina *De iurisdictione*). La rubrica, sul nome latino della quale il Domingo sospende il giudizio, limitandosi a definirla, appunto, quale « edicto de competencia jurisdiccional » è dall'a. (p. 88) così ricostruita: *Qui extra urbem Romae i.d. praeerit, iis (? ei?) iurisdictione erit intra fines mancipii de ea re, quae ex legibus constituta erit, cuiusque nomine agatur. Cum ei qui i.d. praeerit iurisdictione non fuerit, nisi ei iurisdictione quae mea est fuerit, is qui i.d. praeerit vadimonium fieri iubebit, ut de ea re Romae agatur. Itinere faciendo vicena milia passuum in dies singulos peragenda.* — Efficace l'avvicinamento di D. 50.16.4, 5 e 6 come squarci giurisprudenziali intesi a commentare un'unica rubrica (p. 31 ss.), quella appunto congetturata dal Domingo. Per converso, l'ipotesi che l'espressione *ex legibus* usata da Ulpiano in D. 50.16.6.1 avesse riferimento alle *duae (leges) Iuliae* menzionate da Gai 4.30, che il Domingo — nel trarre spunto dal cap. 91 della *lex Irnitana*, e allinearsi alle ben note asserzioni del d'Ors in materia — reputa essere due leggi sui giudizi privati, dirette a regolare l'una la procedura urbana, l'altra invece la *iurisdictione* nei municipi, non riesce a convincere. [F. LA.]

6. Questa scheda bibliografica esce da lunghe esitazioni (o, ad essere più precisi, da diversi rifacimenti) a causa del fatto, divenuto in me sempre più chiaro, che la raccolta di contributi, edita dall'Università di Rostock (1992, p. 193) a cura di Konrad Zimmermann, sul tema *Der Stilbegriff in den Altertumswissenschaften* è, sì, una silloge di alta qualità in varie sue componenti, ma si sforza vanamente di rispondere ad una domanda che supera di molto quella (per dirla all'americana) « da un milione di dollari ». La domanda sul « concetto » di stile nelle scienze dell'antichità (dalla letteratura alle arti, dalla politica alla giurisprudenza e così via seguendo) è troppo vaga e generica (pur nelle specificazioni « Zeitstil, Lokalstil, Gattungsstil, Personalstil ») per poter ottenere non dico esaurienti risposte, ma almeno coerente comprensione dagli interrogati (che, nella specie, sono alcuni tra i partecipanti ad un convegno svoltosi nel novembre del 1991). E difatti gli articoli contenuti in questo volume parlano lingue così diverse tra loro che il lettore, se non si affretta a scacciare dalla propria memoria (cosa che io gli consiglio) il quesito, altrimenti non può rimanere che disorientato. Ciò lealmente premesso, limitare la nostra attenzione agli scritti di interesse giusromanistico è molto facile (ed è compito che abbiamo assolto nella rubrica « Schedario » di questa rivista), non fosse altro perché essi sono non più di quattro o cinque e perché (fatta eccezione per una puntuale serie di osservazioni dedicata da U. Manthe alle formule augurali, p. 69 ss.) di stile giuridico essi si occupano, come dire?, piuttosto *obiter*, se non addirittura con sorprendente temerarietà (della quale è rimasta vittima, se non erro, il solito sventuratissimo Gaio: un Gaio sensitivo e addirittura passionale che emerge, o almeno tenta di emergere, a p. 125 ss., da una sorta di esame psicanalitico praticatogli da D. Schanbaker). [A.G.].

7. Lo strumentario dello studioso del Basso-impero risulta assai arricchito grazie all'uscita, in II edizione rielaborata, del libro di Peter Schreiner sul tardissimo mondo orientale: S. P., *Byzanz* (München, Oldenbourg Verlag, 1994, 2. überarb. Aufl., p. XVI-260). Per valutarne l'utilità basta che se ne scorrano velocemente le pagine; queste, per estrema comodità del lettore, risultano manualisticamente chiosate a margine coi temi via via affrontati in maniera essenziale all'interno dei vari paragrafi: si tratta, sostanzialmente, di tutti i temi che, in modo diverso, coinvolsero quella porzione del mondo antico facente capo all'Oriente bizantino (ma spesso, data la materia del libro, l'autore percorre anche non pochi decenni del nostro millennio). Di particolare utilità, fra le altre cose (per es.: le tavole cronologiche e quelle dinastiche imperiali), vale senz'altro la pena di segnalare la ponderosa Parte III « Quellen und Literatur » (p. 175-220), ove è possibile rintracciare una pressoché completa ed aggiornata bibliografia specialistica comodamente organizzata per argomenti specifici. [E.D.].

8. Segnalo con vivo apprezzamento il volume curato da Carlo Mansuino, già bibliotecario della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, e avente il titolo di *Periodici giuridici italiani (1850-1900): Repertorio* (Milano, Giuffrè, 1994, p. XIV-365, n. 43 della Bibl. fiorentina « Per la storia del pensiero giuridico »). L'opera, meritoriamente promossa da Paolo Grossi, registra con ricchezza di dati e con non poche acute notazioni illustrative, ben 553 titoli, dei quali solo un piccolo numero è soprav-

vissuto al sec. XIX ed una ancora piú minuscola schiera ha resistito sino ai nostri giorni. Chi, come me, sa bene, e per diretta esperienza, che le riviste giuridiche (e non) non si fanno solo con i programmi, ma si costruiscono e si perseguono con paziente e continua connessura di mattoni e di calce, ha molto riflettuto, scorrendo a piú riprese queste pagine. E formula l'augurio che la fine del ventesimo secolo e del secondo millennio d.C. possa essere celebrata, a cura del Mansuino o di altri, anche da un secondo consimile repertorio. [A.G.].

9. *Historische Inschriften zur römischen Kaiserzeit von Augustus bis Konstantin* è il titolo della raccolta di traduzioni che Helmut Freis ha pubblicato ora, in II edizione riveduta (Wiss. Buchges., Texte zur Forschung 49, Darmstadt, 1994, p. XVII-271). Il florilegio di testi, i quali appaiono qui ripartiti tematicamente (per es.: « avvenimenti storici », « culto dei principi e di altro tipo », « statuti cittadini » e, massime, « amministrazione imperiale »), è cronologicamente cadenzato lungo il tracciato descritto dalle cd. dinastie o case regnanti: in primo luogo la giulio-claudia, poi quella flavia, poi ancora i principi da Nerva ad Adriano, quindi l'epoca degli Antonini e quella dei Severi, infine l'età dei Soldatenkaiser e poi quella diocleziana-costantiniana. È di sicuro estremamente interessante, oltre che la breve lista di Concordanze posta in fine del volume (p. 261-7), la inconsueta proposta di un vero e proprio Glossario, utile in specie per un primo approccio alle stesse iscrizioni quivi raccolte (p. 252-9). [E.D.].

10. Gli atti di un seminario svoltosi a Torino nel 1991 in memoria di Giuseppe Provera sono stati pubblicati col titolo *Diritto e processo nella esperienza romana* (Napoli, Jovene, 1994, p. VIII-556). Nove interessanti contributi prevalentemente dedicati ai temi prediletti dallo studioso scomparso, a chiusura dei quali (p. 521 ss.) una commossa rievocazione scritta dall'allievo Pierluigi Zannini. Ἀδθα βιώσας era, ricorda Zannini, il motto con cui Provera soleva giustificare sorridendo il suo costume di non alzar mai la voce e di evitare il piú possibile di farsi avanti. Ma il suo vivere appartato non era una comoda rinuncia di stampo epicureo. In realtà, ai suoi doveri scientifici, accademici e civili egli attendeva col massimo impegno, ma il fondo ironico del suo carattere lo portava ad accompagnare la quotidiana fatica col minimo di clamore e di ambizioni che segnalano spesso, un po' comicamente, molti tra noi. Ricorderò sempre la sua lezione di libera docenza: una lezione di straordinario nitore e di fermissimo tono, con la quale egli dissolse a suo pieno favore i dubbi suscitati in qualche membro della commissione esaminatrice (non certo in me, che della commissione facevo parte) dalla eccessiva pacatezza, tutta sua caratteristica, con cui aveva difeso, nella discussione del giorno prima, i titoli a stampa. Intuendone la necessità, quel giorno Provera non si nascose e non si intimidì, dando prova aperta e sicura di quello che era: un uomo. [A.G.].

11. È giunta alla seconda parte la ricostruzione dell'evoluzione costituzionale di Roma che Lorenzo Fascione sta offrendo sulle orme della spesso sottovalutata opera di Dionigi di Alicarnasso (F. L., *Il mondo nuovo. La costituzione romana nella 'Storia di Roma arcaica' di Dionigi di Alicarnasso. II Parte* [Napoli, Jovene, 1993] p. VIII-197). Prosegue in tal modo (la prima parte del lavoro era stata pubblicata verso la fine del 1988: cfr. *Labes* 35 [1989] 376) quella pregevole rilettura critica

globale, « scevra da preconcetti », della narrazione dell'alicarnassense: utilissima sia, da un lato, a verificare la intima coerenza del tutto — al di là della estrapolazione isolata di più o meno noti episodi particolari —, sia, dall'altro, a fornire una migliore conoscenza circa il metodo di ricostruzione storica utilizzato da un pubblicista operante nella fase iniziale del principato. In tale ottica, il F. si sofferma a considerare, nei quattro capitoli in cui è suddiviso il recente volume, gli accadimenti che segnarono il passaggio dalla ultima fase dell'età monarchica agli albori del nuovo regime democratico, non senza offrire una interessante 'lettura' di quella operazione di « rifondazione costituzionale » (non scaturita da « agenti esterni », bensì dallo stesso « palazzo » che, in odio alla tirannia, rimedita se stesso) che finì con il condurre al nuovo modello costituzionale repubblicano. [M. V.].

12. È uscita in decima edizione, a cura di Elio Dove, la *Storia del diritto romano* di Antonio Guarino (Napoli, Jovene, 1994, p. 755). Ancora una volta l'a. ha modificato il testo in molte parti (e talora in modo rilevante, sia dal punto di vista squisitamente formale sia in relazione allo stretto contenuto scientifico), precisando ulteriormente la 'sua' ricostruzione storica. È stata anche ampliata in maniera sostanziosa (col contributo specifico del curatore) la sezione finale del volume: quel cap. V che costituisce una vera e propria miniera di considerazioni metodologiche e di informazioni documentarie e bibliografiche. [G. PAPA].

13. Otto studi su altrettanti aspetti di quel « mostro a tre teste » che fu, nelle parole di M. A. Levi, il triumvirato *rei publicae constituendae*, costituiscono il contenuto del volume di scritti recentemente pubblicato in suo onore (*Il triumvirato costituente alla fine della repubblica romana. Scritti in onore di Mario Attilio Levi*, a cura di A. Gara e D. Foraboschi, Biblioteca di Atheneum 20 [Como, New Press, 1993] p. 153). Dopo una introduzione dei curatori del volume (p. 7-20), Mario Pani si sofferma su *L'ultimo Cicerone fra crisi dei « principes » e ciclo delle repubbliche* (p. 21-35); Umberto Laffi propone una dettagliata analisi dei rapporti tra *Poteri triumvirali e organi repubblicani* (p. 27-65); Francesco De Martino offre, con la consueta maestria, alcune pregevoli considerazioni *Sugli aspetti giuridici del triumvirato* (p. 67-83); Marta Sordi delinea alcuni rapporti intercorrenti tra *Dittatura sillana e triumvirato 'rei publicae constituendae'* (p. 85-91); Antonio La Penna tratteggia, colmando una lacuna della sua personale galleria, un ritratto di *Antonio come personaggio 'paradossale'* (p. 93-111); Ruggero Fauro Rossi approfondisce alcuni aspetti della formazione e della tradizione familiare di Marco Antonio: *M. Antonius... Iuliae F.?* (p. 113-125); Emilio Gabba, nella sua *Miscellanea triumvirale* (p. 127-134), affronta alcuni aspetti dell'editto triumvirale e dell'organizzazione agrimensoria del territorio; Karl Christ chiude infine l'interessante raccolta dedicando alcune godibilissime pagine alle donne dei triumviri: *Die Frauen der Triumvirn* (p. 135-153). [M. V.].

14. Francesco M. de Robertis ha portato a termine, superando valorosamente difficoltà personali che pochi altri avrebbero avuto il coraggio di affrontare, un denso volume su *La responsabilità contrattuale nel diritto romano dalle origini a tutta l'età postclassica* (Bari, Cacucci, 1994, p. XI-387): volume cui si riallacciano i due precedenti tomi su *La responsabilità contrattuale nel sistema della Grande Compilazione*

(1982-84) e col quale si conclude (per ora) uno dei principali cicli di interesse scientifico che hanno caratterizzato la lunga attività di ricerca dell'eminente giusromanista barese. L'opera, dedicata dall'a. alla memoria di Vincenzo Arangio-Ruiz e di Emilio Betti, sarebbe banalizzata da un riassunto necessariamente breve, al quale quindi rinunzio: vi si dedicherà il debito spazio e il doveroso tentativo di valutazione critica in una « lettura » di prossima pubblicazione. Qui sia solo segnalato con ammirazione l'impegno felicemente dedicato alla visione processuale classica del delicato problema ed alla diversità e varietà innegabili di prospettive verificatesi nel periodo postclassico-pregiustiniiano. [A. G.].

15. Pur se di argomento non specificamente romanistico, merita di esser segnalata l'uscita di Criscuoli G., *Introduzione allo studio del diritto inglese. Le fonti?* (Milano, Giuffrè, 1994, p. X-578). Il pregevole volume si presenta aggiornato secondo le modifiche intervenute nell'ordinamento inglese, attraverso decisioni giudiziarie e leggi, nel periodo di oltre dieci anni che lo separa dalla sua prima edizione: non molte, invero, ma sicuramente rivelatrici di quella evoluzione lenta, costante e conseguenziale, espressione del principio « *antiquity and continuity* » (tradotto dall'a. in « dinamismo nel rispetto della tradizione »). Il testo, privo di concettualizzazioni e schematismi troppo arditi (altra caratteristica differenziale del diritto inglese), offre non pochi profili di rilevante interesse, e non soltanto perché pare autorevolmente risolvere, tra l'altro, la *vexata quaestio* circa il genere grammaticale da utilizzare nella traduzione italiana del sintagma *common law*: « *if you ask me* », risponde Lord Alfred Thompson Denning, uno dei massimi giuristi di quel sistema, sorpreso e « *fascinated* » (non esistendo tale dilemma nell'idioma anglosassone) dal quesito rivoltogli, « *I would certainly put it as masculine* ». — In questa sede, meritano almeno di esser segnalate alcune pagine del primo capitolo, dedicate all'analisi del rapporto tra « diritto romano » e « diritto inglese »: un diritto né « romanistico » (per diversità delle origini, dei presupposti ideologici, dei modi e dei mezzi di sviluppo), né « romanizzato » (in considerazione delle marginali, disorganiche e frammentarie influenze verificatesi, recepite comunque sempre secondo lo spirito della prassi giudiziaria locale): il C. propone al riguardo alcuni spunti per una corretta comparazione « storico-romanistica ». Innanzitutto, una certa qual adesione alla cd. « *philosophia* » del concreto, per cui, in entrambi i sistemi, alle formule definitorie è preferita l'esperienza della pratica: c'è tuttavia molto da dubitare, secondo l'a., circa il fatto che gli inglesi abbiano recepito questa caratteristica dai romani, sia per la mancanza di prove in tal senso, sia perché è a tutti noto che proprio nei Paesi ove l'esperienza romanistica ha lasciato più profonde ed evidenti tracce, « ivi si è sviluppato un pensiero giuridico essenzialmente ispirato all'astrattezza, al concettualismo, allo schematismo formale ». Può poi rilevarsi l'elemento « giurisprudenziale » dei due sistemi: al proposito, è facile tuttavia obiettare che solo nel *common law* le sentenze pongono dei precedenti, introducendo principi di diritto obbiettivo. Un ulteriore punto di contatto può ancora esser riscontrato tra lo schematismo formale delle *legis actiones* e le *forms of action* (o *writ system*) del diritto medievale inglese, sotto diversi aspetti comuni, come la corrispondenza di un'apposita procedura per ogni schema di azione e la necessità di un

assoluto rispetto del formalismo procedurale (il celebre Gai 4.11 è contrappuntato da un analogo episodio verificatosi nel sistema dei *writ*); anche però da questo punto di vista le simiglianze si rivelano, ad un esame meno superficiale, molto poco consistenti (l'a. sottolinea, ad es., il significato spiccatamente politico del *writ system* nell'ambiente feudale dell'epoca, oltre al fatto che già ai tempi di Edoardo I le *forms of action* raggiungevano il numero di cinquecento). Un altro accostamento vien poi effettuato sulla base delle similarità esistenti tra i diritti promananti dal *praetor* romano e dal *Chancellor* inglese, *ius honorarium* ed *equity*, la quale si affermò, dalla fine del XII secolo, proprio con lo scopo di correggere, integrare e modificare il *common law*; anche sotto quest'aspetto, nonostante la « ricorrenza di alcune sorprendenti circostanze comuni » (quale, ad es., la simile struttura dualistica *ius civile/ius honorarium* e *common law/equity*, che consente la concorrenza di due distinti sistemi nell'ambito di un medesimo ordinamento), queste ultime non possono, secondo l'a., che ritenersi casuali. Il C. enuclea in merito cinque « decisivi punti differenziali »: tralasciando quello, eufemisticamente dubbio, secondo cui quello derivante dall'attività del *praetor* sarebbe « un sistema di creazione legislativa definitivamente sanzionato dal senatoconsulto che approvò la codificazione dell'Editto nel testo giuliano », val la pena rimarcare almeno quelli inerenti la « specialità » della giurisdizione del diritto di *equity* (da farsi valere soltanto innanzi una apposita corte, la *Court of Chancery*) e della sua procedura (impostata su una richiesta di intervento « in via di grazia » al re). — Quanto appena accennato, utile a tracciare alcuni profili del rapporto tra ordinamento inglese ed esperienza giuridica romana, non rappresenta tuttavia che parte del capitolo introduttivo di un testo il quale non solo consente un avvincente approccio alla conoscenza di un diritto così « straordinario » (ancor oggi privo, tra l'altro, di statuizioni legislative che impongano il pagamento dei debiti, l'esecuzione dei contratti ed il risarcimento dei danni) per i giuristi continentali, abituati alla « *proleptic law* » (norma anticipatrice, imposta senza alcun rapporto con una controversia particolare: caratteristica che suscita perplessità presso i giuristi anglosassoni); ma che offre per di più la possibilità di acquisire una maggior consapevolezza circa la non-dogmaticità di alcune tra le caratteristiche fondamentali del nostro *ius* e di molte delle costruzioni teoriche su di esso sviluppatesi, spesso (è noto) acriticamente utilizzate anche nella ricostruzione storica. [M. V.].

16. « Il durare nel tempo di una norma giuridica incide, e in quale misura, sul suo modo di essere, rispetto a coloro che devono osservarla o applicarla? Ne accresce o no la 'forza', rendendola meno fragile, meno duttile, nei confronti di un potere o di un'autorità pubblica che sia legittimamente in grado, quando lo voglia, di modificarla e di abolirla? ». La risposta pienamente positiva a queste due connesse domande formulate in prefazione (cfr. p. V) è, secondo l'a., al fondo della raccolta di saggi (nove, per la precisione, di cui uno inedito) che Mario Bretonne è andato scrivendo nel corso di un paio di decenni e che oggi ci ripresenta, con qualche ritocco, sotto il titolo *Diritto e tempo nella tradizione europea* (Bari, Laterza, 1994, p. VII-223). Saggi (è necessario aggiungerlo?) tutti profondamente pensati, lucidamente redatti e minuziosamente curati, che l'a. non di rado aggancia (talvolta,

forse, con fiducia eccessiva) a riflessioni filosofiche contemporanee sul concetto e sulla validità del tempo sopra tutto in rapporto alla vicenda sociale. Questo non è evidentemente il luogo (né io sono probabilmente la persona adatta) per discussioni approfondite. Mi conceda tuttavia l'a. di avanzare il sospetto che la prefazione della sua silloge sia stata scritta (come spesso succede con le prefazioni) con riflessione meno intensa di quella che sottende i suoi contributi. A me sembra piuttosto dubbio, infatti, che il tempo rafforzi sempre e in ogni caso la resistenza delle componenti dell'ordinamento giuridico alle modifiche od alle innovazioni volute da un potere politico cui sia istituzionalmente lecito di modificarle o di abolirle. Se ci si astenga dall'astrazione riduttiva « diritto = norma », la resistenza (una sorta di resistenza di inerzia) si verifica, a guardar bene, solo per il cd. diritto privato e per i settori del diritto pubblico meno intimamente collegati con i processi di trasformazione a carattere (diremmo oggi) « costituzionale », del che ci dà conferma proprio la storia del diritto romano (dal *regnum* alla *respublica* al *principatus* al *dominatus*). Inoltre, anche per ciò che concerne il « diritto-norma », e in particolare il *ius privatum Romanorum*, non può essere tralasciata la frequenza e l'importanza, sul piano concreto della storia, di fenomeni inversi a quelli del consolidamento delle istituzioni giuridiche: fenomeni di invecchiamento o di disapplicazione che si estendono sino a casi estremi in cui gli stessi giuristi romani usano espressamente frasi del tipo « *in desuetudinem abiit* ». Posso permettermi (o è troppo sbarazzino?) una citazione che non sia né di Goethe, né di Hölderlin, né di tanti altri illustri (tutti, per combinazione, non italiani) citati qua e là dall'a. nel suo libro? Ecco, si tratta di Merlin Cocai (Teofilo Folengo), *Baldus* 14.152-153, il quale scrive disincantatamente dell'incostante e variabile tempo: « *Nunc vult, nunc non vult bagatellas, magisque legerus / quam busca aut folium, quod ventus in aëre menat* ». [A. G.]

17. *La venta de vino y otras mercancías en la jurisprudencia romana* è un libro di Maria M. Benítez Lopez (Madrid, Dykinson, 1994, p. 227) che non si restringe alle molteplici questioni suscitate tra i giuristi romani dal commercio del vino (nonché, entro certi limiti, dalla vendita di aceto e di grano), ma dedica una prima parte (p. 13-99) alle imprese commerciali romane ed al problema della rilevanza giuridica degli *institores*. Trattazione che, forse perciò, risulta alla *degustatio* alquanto dispersiva. [F. F.]

18. Giuliana Lanata ripresenta, in un elegante volumetto (Torino, Giappichelli, 1994, p. 147) sei saggi già pubblicati altrove (con in più, p. 125 ss., un'appendice sulle vicende storiche del diritto romano), dando loro il titolo *Società e diritto nel mondo tardo antico*. Come è vero che le persone non si conoscono mai abbastanza (e qui ci vorrebbe, se non lo odiassi profondamente, un punto esclamativo). Già l'autrice mi era favorevolmente nota attraverso alcuni di questi pezzi, oltre che per il ben conosciuto volume del 1984, ma il rileggerla nell'insieme dei saggi, tutti relativi alle Novelle giustinianee, mi ha indotto ad apprezzarla ancora di più, sia per la vastità dei suoi interessi, sia per il modo semplice, ma non semplicistico, con cui sa esprimersi. Per dimostrarle la mia gratitudine di lettore le offro la spiegazione (del resto, banale) di un problemino che sembra darle (cfr. p. 19 ss.) qualche fastidio:

quello della quasi totale sparizione, nelle fonti del tardo impero, del funzionario addetto alla repressione dei piccoli *latrocinia*, denominato da un testo di Ulpiano (D. 5.1.61.1, forse glossato) come *latrunculator*. A mio sommo avviso, non è che il *latrunculator* sia stato abolito e non è (tanto meno) che nel dominato gli « scippi » siano pressoché spariti: è vero esattamente il contrario, è vero cioè che essi divennero talmente frequenti e innumerevoli che, almeno in pratica, non furono più penalmente perseguiti, anzi addirittura denunciati. Come al giorno d'oggi, insomma. E non mi si venga a dire solamente in Italia. [A. G.].

19. Il tema non facile dell'*actio tributoria* è stato affrontato con molta cura esegetica da Tiziana J. Chiusi in una memoria accolta negli *AAL*. (9.3 [1993] 275-397) col titolo di *Contributo allo studio dell'editto « De tributoria actione »*. L'a., dopo essersi diffusa sui presupposti dell'azione e sul concetto di *merx peculiaris*, concentra la sua attenzione sul problema della natura giuridica dell'azione, di cui sostiene che non fu un'*actio ex delicto*, e conclude, superando le esitazioni mostrate su questi punti dal Lenel, con un tentativo di ricostruzione della formula e dell'editto (p. 172 ss.) e con un raccordo della *tributoria* all'*actio de peculio* e all'*actio institoria*. [B. B.].

20. Fa piacere incontrarsi ogni tanto con un'opera non dedicata a temi romanistici, la quale peraltro mostra riguardo per il diritto romano e non ne parla per sentito dire, ma con competenza e con penetranti considerazioni. È il caso del grosso volume dedicato da una studiosa del diritto italiano vigente, Chiara Tenella Sillani, a *I 'limiti verticali' della proprietà fondiaria* (Milano, Giuffrè, 1994, p. 639). Non mi permetto di giudicare l'opera nel suo insieme, anche se, da orecchiante del diritto privato moderno (che non per caso condiziona da mezzo secolo una rivista in materia), la ho trovata (posso dirlo?) molto seria e persuasiva. Qui mi limito a segnalare che essa è visibilmente nutrita, quasi ad ogni pagina, da sensibilità giurmanistica e che il lungo paragrafo (p. 139-207) dedicato alla « leggenda » dell'estensione del fondo « *usque ad sidera et usque ad Inferos* » non dice certo cose nuove, ma le dice in modi parzialmente nuovi e ben calibrati, i quali dovrebbero indurre forse qualche giovane (o vecchio?) studioso del *ius privatum Romanorum* a riesaminare tutto daccapo (aggiungendosi a benemeriti predecessori contemporanei, come ad esempio Giovanni Negri) la concezione del « *fundus optimus maximus* ». [A. G.].

21. Per analizzare a fondo la fattispecie '*Usu*' in *manum convenire* Isabella Piro (Napoli, E.S.I., 1994, p. 188) riesamina, con piena padronanza della ricca e variatissima letteratura in materia, tutto l'istituto della *conventio in manum*, dei suoi rapporti col *matrimonium*, dei suoi fatti costitutivi e perviene, superando anche qualche difficoltà di carattere paleografico opposta dal manoscritto veronese, ad una interpretazione di Gai 1.111 che, mentre esclude la possibilità di un intervento glossematico, contesta altresì anche la visuale dell'*usus* come *usucapio* della *uxor*. Tesi di indubbio interesse, che costituirà oggetto, al più presto, di una approfondita « lettura ». [L. M.].

22. Non si tratta di una frettolosa e superficiale raccolta di fonti ad uso (ed abuso?) degli studenti. No, è una silloge molto accurata, ed altrettanto seriamente

documentata, della quale la grande cura di agevolare la lettura da parte dei giovani aumenta e non sminuisce il valore. Quattordici documenti epigrafici riprodotti e commentati da Andreina Magioncalda in un volumetto dal titolo *Documentazione epigrafica e 'fondazioni' testamentarie, Appunti su una società di testi* (Torino, Giappichelli, 1994, p. X-145). [A. G.].

23. Si segnala con soddisfazione l'uscita di due densi volumetti per i tipi della nuova collana « Quellen und Forschungen zum Recht und seiner Geschichte », diretta da Wolfgang Sellert e Okko Behrends (su cui v. già *Labeo* 40 [1994] 124 s.). I contributi in esame lumeggiano aspetti di storia giuridica dell'età moderna: ma non v'è da dubitare, data la presenza del Behrends fra i curatori, che sia imminente l'apparizione, nella 'Reihe' in questione, di lavori di non liminare rilievo per i giusromanisti. — Di Christian Grahl un saggio (vol. 2 della Collana) che esamina *Die Abschaffung der Advokatur unter Friedrich dem Großen*. (Göttingen, Wallstein Verlag, 1993, p. 199): interessante l'analisi dei risvolti evolutivi del sistema procedural-civilistico prussiano nel decennio 1770-1780, culminanti nel *Corpus Iuris Fridericianum* del 1781. — Quinto volume delle « Quellen und Forschungen », « *Bona fides* » und « *lex mercatoria* » in der europäischen Rechtstradition di Rudolf Meyr (Göttingen, Wallstein Verlag, 1994, p. 163), nel partire dal dibattito sulle basi di un costituendo diritto internazionale privato, discute, nei suoi aspetti teorici e storico-giuridici, il fenomeno della cd. *lex mercatoria*. Non assenti rilievi sui rapporti economici, nonché su significato e ambito applicativo del canone « *bona fides* », nel diritto romano (p. 49-56). Il Meyr raccomanda inoltre, in chiusura (p. 137), a rimedio per la « Rechtszersplitterung » prodotta dalle moderne codificazioni nazionali europee, una rivalutazione, a livello dei singoli ordinamenti, dei canoni giuridici derivanti a ciascuno dalla comune tradizione romanistica: conclusioni, queste, che non possiamo non condividere. [F. LA.].

24. *Gli Atti del Convegno internazionale « Il latino del diritto »*, pubblicati con inconsueta rapidità (rispetto alle giornate di ottobre del 1992) da Sandro Schipani e Nino Scivoletto (Roma, ediz. f. c., 1994, p. X-412) costituiscono la felice conferma dei risultati, densi di positivo interesse, cui possa dar luogo un tema scelto con molta intelligenza e con altrettanto coraggio. Mettere a confronto, chiusi quasi in conclave, giusromanisti e filologi classici deve essere costato agli organizzatori una fatica immane, sia per vincere le reciproche indifferenze (o diffidenze?), sia per superare le timidezze (o le paure?) degli invitati a tanto impegnativa commisurazione. Lo ha rilevato, con molta lucidità, Lorianò Zurli nelle sue « considerazioni finali » (p. 373 ss., spec. 393 s.) e lo ha implicitamente ammesso, nel suo intervento di saluto (p. 397 ss.), uno degli animatori dell'iniziativa, Sandro Schipani. Ebbene, sia detto lealmente, da me che per verità diffidavo (o forse avevo paura), che i disertori del convegno delle università di Tor Vergata e di Perugia hanno avuto torto. E siccome ho una certa esperienza dell'inesauribile entusiasmo di Schipani per la santissima opera della « diffusione del diritto romano », una cosa do qui per sicura: che verrà presto il giorno di un secondo ed ancora più affollato convegno filologico-giuridico inteso a portare avanti, come merita, il discorso del rilievo del linguaggio giuridico

per la conoscenza del latino e delle difficoltà da superare (nonché anche degli eccessi da evitare) nella traduzione in lingue moderne dei testi giuridici romani. Per i giuristi « *necesse est* » parteciparvi, anche a costo di essere in qualche caso dottamente accusati, da qualche moderno Lucio Cornelio Sisenna, di aver detto (succede) degli « *sputatilica* » (cfr. Cic. *Brut.* 259 s.). [A. G.].

25. Ella Hermon ricostruisce le fasi della conquista, dell'insediamento e della dominazione romana sulla Gallia transalpina in epoca precesariana, nel periodo dal 125 al 59 a.C., avvalendosi di dati letterari, giuridici, prosopografici, archeologici e numismatici (H. E., *Rome et la Gaule transalpine avant César* [Napoli-Québec, Jovene-Les Presses de l'Université Laval, 1993, p. XVIII-363]). La penetrazione nei territori transalpini ed il loro conseguente assetto provinciale sono così restituiti alla dimensione concreta degli interessi politico-economici e delle prassi amministrative: alla inesistenza di una specifica *lex provinciae* (in funzione di « charte provinciale ») fa riscontro, in particolare, il progressivo radicamento materiale delle strutture romane, determinato dai processi di colonizzazione e municipalizzazione (con prevalente adozione di statuto latino). Da quest'ultimo fenomeno muove da un lato l'integrazione degli insediamenti di veterani (di Mario o Pompeo), beneficiari di assegnazioni viritane, con le comunità indigene, dall'altro l'assimilazione dei moduli organizzativi romani, desumibile anche dalla presenza di *praetores* attestata in diverse iscrizioni transalpine relative ad entità municipali. La municipalizzazione, attuata essenzialmente nelle forme dell'*adtributio*, non introduce soltanto meccanismi amministrativi di tipo italico, ma comporta anche la delimitazione degli ambiti territoriali e dei gruppi etnici all'interno della provincia. Dallo sfondo, a conferire valenza politica alla conquista ed al conseguente assetto provinciale della Transalpina, prorompono in rapida successione (schematizzata dall'a. in momento graccano, mariano e pompeiano) i fatti che segnano la crisi estrema della *res publica* (contrastati fra ceti o con i *socii* italici, lotte tra fazioni, antagonismi personalistici, colpi di Stato, rivolte, repressioni) e che lasciano intravedere la presenza di protagonisti come Tiberio e Caio Gracco, Saturnino, Mario, Silla, Livio Druso, Pompeo. Le vicende si snodano nel comune riferimento al programma agrario graccano e si ricollegano pertanto ai profili della distribuzione e dello sfruttamento dei terreni provinciali. Il delineato rapporto centro-periferia, tra direzione politica a Roma ed attività di conquista e di controllo del territorio in Gallia, porta l'a. a precisare le modalità e i contenuti dell'organizzazione della Transalpina e ad evidenziare il Leitmotiv del processo espansionistico nelle esigenze di accaparramento di nuovo *ager publicus*. Infatti, le operazioni militari (ora dirette a contrastare le invasioni germaniche, ora consistenti nel transito di truppe verso la Spagna per fronteggiare Sertorio, ora preordinate a sedare le rivolte delle popolazioni indigene) ed i molteplici interventi amministrativi (deduzioni coloniali, costituzione di strutture municipali, introduzione di sistemi catastali, nonché di magistrature di tipo romano, imposizioni di *portoria* e di *vectigalia*, confische ed assegnazioni di terre) e legislativi (come la *lex Apuleia* del 100 a.C. e la *lex Plotta* del 70 a.C.) sostanziano il quadro complesso e dinamico della realtà transalpina, qualificano, dunque, il programma — generatosi con la politica graccana — di riforma

e riorganizzazione agraria dello spazio provinciale. A consolidare la penetrazione romana concorrono poi lo sviluppo di intensi traffici commerciali lungo le principali arterie di comunicazione (via Domiziana, via d'Aquitania) e le emissioni di monete indigene uniformate ai modelli romani: gli interessi dei *negotiatores* italici possono così realizzarsi nell'esportazione di vino italico e nello sfruttamento delle ingenti risorse minerarie della Gallia. Dalla pluralità di dati e prospettive, fornite dall'a. in apparente sovrapposizione, si rilevano, in conclusione, tre profili di particolare interesse ed utilità alla ricostruzione storica: a) la notevole incidenza della legislazione agraria sulla politica di conquista e sulle modalità di controllo dello spazio transalpino; b) la continuità istituzionale che, in assenza di una *lex provinciae*, connota il passaggio — attraverso l'assimilazione di strutture e prassi organizzative, di organi magistratuali, di sistemi catastali, impositivi e monetari, di collegamenti stradal — all'assetto provinciale; c) gli effetti di ritorno della dominazione in Transalpina sugli equilibri complessivi dell'impero, effetti che non prefigurano una evoluzione socio-politica a senso unico (Roma - province), ma identificano uno « chassé-croisé d'influences propre aux processus d'acculturation qui caractérisèrent désormais la vie impériale » (p. 328). [O. DI POPOLO].

26. Non ricordo più il nome di chi ha affermato che le frasi famose vanno generalmente alla ricerca delle persone più atte ad averle pronunciate. Del resto, ove il nome mi tornasse alla mente, esiterei a ripeterlo, dato che la frase ora citata è, per l'appunto, famosa. Ebbene, ecco un esempio della profonda verità di essa. In una recente occasione, per segnalare in qualche modo agli amici (o comunque ai colleghi giusromanisti) una ricorrenza che mi riguardava personalmente, ho diffuso tra gli stessi uno scriverello minimo, in edizione fuori commercio, del quale non vale nemmeno la pena di indicare il titolo. Contro una mia costante abitudine, il volumetto si apriva con un aforisma inglese in epigrafe, del quale era indicato come autore tal Ch. Puget Sound. Tra i pochi che mi hanno scritto per l'occasione, non è mancato chi si è anche premurato di avvertirmi che il detto « No good deed goes unpunished » non è di Charles Puget Sound, ma è (tanto per fare dei nomi) di H. Saint Lawrence o di altri. Sarà. Il fatto è però che io avevo messo in testa al mio libriccino il vecchio notissimo motto ben sapendo che Charles Puget Sound non solo non lo ha mai pronunciato, ma non lo ha mai potuto pronunciare. Infatti, nella mia *Giusromanistica elementare* (1989), in una pagina (334) dedicata agli studenti impegnati nella redazione della così detta « tesi di laurea », si legge testualmente (e in armonia con la mia avversione sopra indicata): « Sconsigliabili, quanto meno perché uggiose, le 'frasi intelligenti' riportate in epigrafe della dissertazione o dei singoli capitoli: particolarmente se di Confucio, di Karl Marx, di Ortega y Gasset e di Puget Sound (autore da evitarsi, quest'ultimo, anche perché non è mai esistito) ». Il Puget Sound, a quanto apprendiamo dai geografi, è un canale (« Channel = Ch. ») scoperto nel 1787 lungo la costa pacifica del continente americano. [A. G.]